SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 11 novembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia del demanio

Università di Pisa

CIRCOLARI

Ministero della salute

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 ottobre 2002.

Adozione di un emblema rappresentativo da parte del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale di protezione civile, e, in particolare, l'art. 11, comma 1, lettera *i)*, che include tra le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile le organizzazioni di volontariato;

Visto l'art. 18, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che, tra l'altro, assicura la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali e catastrofi;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Ritenuta l'opportunità di dotare il Dipartimento della protezione civile di un nuovo emblema, che consenta il riconoscimento del personale, sia appartenente alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato che facente parte di organizzazioni private, impegnato in attività di previsione, prevenzione e soccorso, svolta per conto e nell'interesse della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

1. L'emblema del Dipartimento della protezione civile è costituito da tre moduli uniti, con angolo di rotazione di 120°, che formano un triangolo, con le punte arrotondate; i moduli sono, rispettivamente, di colore verde, bianco e rosso, con contorno di colore grigio, e sono inseriti in un ipotetico cerchio costituito dalla scritta «Protezione Civile Nazionale», di colore grigio.

2. Le dimensioni dell'emblema possono variare; devono però essere rispettate, fra le varie parti che lo compongono, le proporzioni e le modalità indicate nel modello rappresentato nell'allegato del Dipartimento della protezione civile.

Art. 2.

1. Le associazioni di volontariato, per fregiarsi dell'emblema rappresentativo di cui all'art. 1, devono essere inserite negli appositi elenchi o registri, regionali o nazionali, delle associazioni di volontariato di protezione civile, che prevedano quale requisito per l'iscrizione la verifica dell'idoneità tecnico-operativa.

Art. 3.

1. Il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 25 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 168 del 18 luglio 1985, è soppresso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2002

p. *Il Presidente:* LETTA

ALLEGATO

1
MARCHIO E LOGOTIPO:
PROPORZIONI
CARATTERE
COLORI
Documenti: "*Esecutivi per fondo bianco*".

Verde C 86 / M 38 / Y 100 / K 15
Rosso C 0 / M 100 / Y 95 / K 5
Bianco C 0 / M 0 / Y 0 / K 0
Grigio C 0 / M 0 / Y 0 / K 60

Rapporto di proporzione
marchio (base)/diametro esterno
scritta: 1:1,6

Rapporto di proporzione
carattere/marchio(sull'altezza): 1:6,7

Carattere scritta:
Copperplate Gothic Thirty Two BC
Maiuscolo, tondo: c.76 + tratto
di contorno 1,08 pt
Track: 60

Cerchietti tra le parole:
rapporto di proporzione
cerchietti/carattere(sull'altezza): 1:2,55
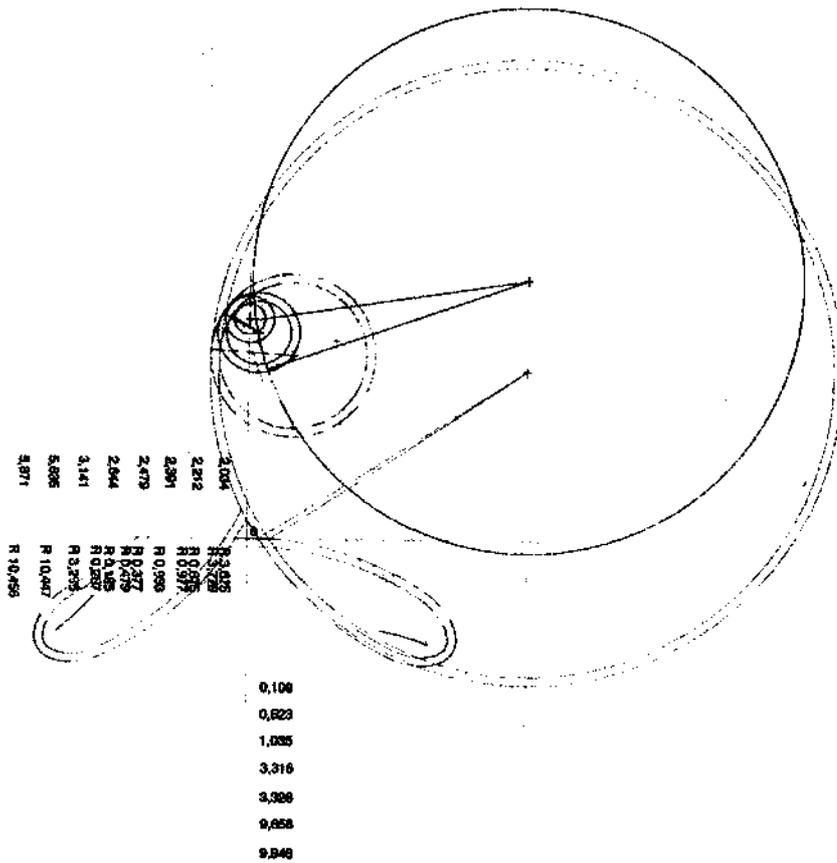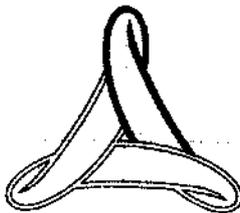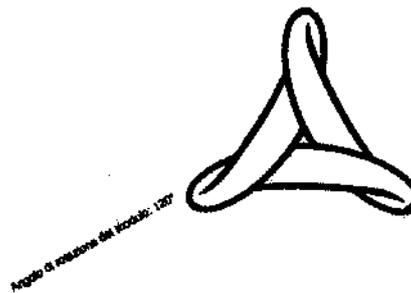
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 novembre 2002.

Modifica del decreto relativo alla Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la 24 febbraio 1992, n. 225, concernente l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile;

Viste, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, 3-*bis* e 3-*quater* della predetta legge 9 novembre 2001, n. 401, concernenti la Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi;

Visto il decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile in data 12 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2002, concernente la costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;

Considerato che si rende necessario modificare la composizione della Commissione e dell'ufficio di presidenza della stessa;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 2 del decreto 12 aprile 2002 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta dal capo del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, da un esperto in problemi di protezione civile, dal presidente e da un esperto per ciascuno dei settori di rischio di cui all'art. 3, da due esperti designati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, da due esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, dal presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e di vulcanologia, dal presidente del Gruppo nazionale difesa terremoti, dal presidente del Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche e dal presidente del Gruppo nazionale vulcanologia.

2. Alla nomina dei componenti la commissione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo decreto sono nominati i componenti delle sezioni di cui all'art. 3.».

Art. 2.

L'art. 3, comma 5, del decreto 12 aprile 2002 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile è così modificato:

«5. Il coordinamento delle attività delle sezioni è assicurato dall'ufficio di presidenza della commissione costituito con determinazione del presidente della commissione stessa.».

Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A13027

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 ottobre 2002.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 ottobre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visti i propri decreti del 7 ottobre 2002 che hanno disposto per il 15 ottobre 2002 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto il decreto ministeriale n. 0086310 del 2 agosto 2002, con il quale è stata disposta una variazione di competenza e di cassa di 200 milioni di euro, in diminuzione al cap. 2218 e in aumento al cap. 2215, della medesima unità previsionale di base (3.1.7.3.);

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 11 febbraio 2002 occorre indi-

care con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 ottobre 2002;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 ottobre 2002 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,256 per i B.O.T. a novantadue giorni e a 97,153 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, ammonta rispettivamente a € 26.028.289,91 per i titoli a novantadue giorni con scadenza 15 gennaio 2003 e a € 156.598.546,20 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 ottobre 2003.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a 99,016 per i B.O.T. a novantadue giorni e a 96,208 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A13047

DECRETO 28 ottobre 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 settembre 2002 e scadenza 15 settembre 2005, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 ottobre 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 56.635 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 10 e 23 settembre, 15 ottobre 2002, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 settembre 2002 e scadenza 15 settembre 2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 settembre 2002 e scadenza 15 settembre 2005, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 settembre 2002.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 settembre 2002, entro le ore 11 del giorno 30 ottobre 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presen-

tazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 10 settembre 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 settembre 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 ottobre 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° novembre 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quarantasette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° novembre 2002.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2003 al 2005, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 10 settembre 2002, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A12925

DECRETO 7 novembre 2002.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, che fissa in 35.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 7 novembre 2002 è pari a 56.024 milioni di euro;

Decreta:

Per il 15 novembre 2002 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni con scadenza il 14 febbraio 2003 fino al limite massimo in valore nominale di 3.250 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2003.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 novembre 2002, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A13048

DECRETO 7 novembre 2002.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, che fissa in 35.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 7 novembre 2002 è pari a 56.024 milioni di euro;

Decreta:

Per il 15 novembre 2002 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 14 novembre 2003 fino al limite massimo in valore nominale di 4.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2003.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 novembre 2002, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A13049

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 10 ottobre 2002.

Sospensione su tutto il territorio nazionale delle sperimentazioni cliniche con prodotti per terapia genica, che prevedono l'impiego di vettori retrovirali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439;

Visto il regolamento CEE n. 2309/93 del Consiglio europeo del 22 luglio 1993;

Considerato che un caso recente, avvenuto all'estero, impone una rivalutazione del rischio dei prodotti per terapia genica che prevedono l'impiego di vettori retrovirali;

Ritenuto, pertanto, necessario disporre in via d'urgenza la sospensione sul territorio nazionale delle sperimentazioni cliniche che prevedono l'impiego di tali prodotti;

Ordina:

Art. 1.

1. Sono sospese su tutto il territorio nazionale le sperimentazioni cliniche con prodotti per terapia genica, che prevedono l'impiego di vettori retrovirali.

2. L'Istituto superiore di sanità ha la facoltà di approvare, previa valutazione del rapporto rischio-beneficio, la prosecuzione del trattamento ai pazienti sottoposti a sperimentazioni di cui al comma 1.

3. La prosecuzione del trattamento di cui al comma 2 è subordinata alla presentazione di un documento comprovante l'avvenuta informazione dei rischi del trattamento — da rendere in presenza di un esperto indipendente — al paziente, o nel caso di minori, ai soggetti che esercitano la potestà parentale, con conseguente sottoscrizione del consenso.

Art. 2.

1. La presente ordinanza ha validità fino al 31 gennaio 2003.

La presente ordinanza viene inviata agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2002

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Salute, foglio n. 244

02A12978

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 22 ottobre 2002.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa agricola «Valcivica», in Vetralla.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 2000 con il quale la società cooperativa agricola «Valcivica», con sede in Vetralla (Viterbo), è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del rag. Stefano Iovenitti;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2002 di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2540 del codice civile;

Vista la nota del commissario governativo dell'8 agosto 2002;

Ritenuta la necessità di concedere un'ulteriore proroga;

Decreta:

I poteri conferiti al rag. Stefano Iovenitti, commissario governativo della società cooperativa agricola «Valcivica», con sede in Vetralla (Viterbo), sono prorogati fino al 18 febbraio 2002.

Roma, 22 ottobre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A12921

DECRETO 31 ottobre 2002.

Rettifica all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 8 ottobre 2002, recante approvazione delle proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla legge n. 488/1992, riferite alle domande presentate per il bando del 2002 del settore industria.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive, la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle regioni nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie;

Visto il decreto ministeriale dell'8 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 248 del 22 ottobre 2002, con il quale, sulla base delle proposte avanzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del citato decreto ministeriale 3 luglio 2000, sono state approvate le proposte medesime riferite alle domande presentate per il bando 2002 del settore industria;

Vista la nota del 22 ottobre 2002 della regione Basilicata con la quale si comunica che, per mero errore materiale, il comune di Tursi è stato inserito, nella graduatoria speciale, nell'area denominata «Speciale restanti aree territoriali» e non in quella denominata «Comuni delle aree svantaggiate a più alta intensità di disoccupazione»;

Ritenuto necessario apportare la conseguente rettifica al citato decreto ministeriale 8 ottobre 2002;

Decreta:

Articolo unico

Nell'allegato n. 2 al decreto ministeriale dell'8 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 248 del 22 ottobre 2002, nella graduatoria speciale per attività riguardante la regione Basilicata, il comune di Tursi, a causa di un mero errore materiale, deve intendersi inserito nell'area denominata «Comuni delle aree svantaggiate a più alta intensità di disoccupazione» e non nell'area denominata «Speciale restanti aree territoriali».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2002

Il Ministro: MARZANO

02A12977

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Agenzia servizi editoriali e cinematografici - A.S.E.C.», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro - degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

Società cooperativa «Agenzia servizi editoriali e cinematografici - A.S.E.C.», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Caruso Antonio, in data 16 febbraio 1995, repertorio n. 1677, registro società n. 3025/95, tribunale di Roma - B.U.S.C. n. 34223/270665.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 14 ottobre 2002

Il dirigente: CORSI

02A12860

DECRETO 14 ottobre 2002.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Vibo Valentia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo alla costituzione e funzionamento in ogni provincia di un comitato provinciale I.N.P.S.;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 244 del 27 marzo 1996, istitutivo dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della nuova provincia di Vibo Valentia;

Visto il proprio decreto n. 16 del 5 ottobre 2000, concernente la ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Vibo Valentia;

Vista la nota del 10 ottobre 2002 della C.G.I.L. di Vibo Valentia, pervenuta in data 14 ottobre 2002 con la quale si chiede la sostituzione del sig. Congiusti Bruno in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Vibo Valentia;

Ritenuta la propria competenza;

Decreta:

Il sig. Costa Bruno, nato a Mongiana (Vibo Valentia) il 16 ottobre 1960 ed ivi residente alla via Diaz n. 46, viene nominato componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Vibo Valentia, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del lavoro ed in sostituzione del sig. Congiusti Bruno dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

L'Istituto nazionale della previdenza sociale di Vibo Valentia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Vibo Valentia, 14 ottobre 2002

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

02A12866

DECRETO 17 ottobre 2002.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuti atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale

del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuata alle società cooperative appresso indicata da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Acquisito, al riguardo, il parere della Commissione centrale per le cooperative del giorno 26 settembre 2002;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) società cooperativa «Cooperativa agricola di servizi collettivi S. Gerardo Maiella a r.l.», con sede in Muro Lucano, costituita per rogito notaio dott. Feliceantonio Nardiello in data 12 marzo 1967, iscritta al n. PZ063-790 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - B.U.S.C. n. 519;

2) società cooperativa «Salvial Tur - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Savoia di Lucania, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Giuliani in data 22 aprile 1985, iscritta al n. 2910 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - B.U.S.C. n. 2065;

3) società cooperativa «Bovinovi - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Latronico, costituita per rogito notaio dott. Giancarlo Iaccarino in data 11 gennaio 1994, iscritta al n. 1693 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - B.U.S.C. n. 2608;

4) società cooperativa «Nuova città piccola - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Atella, costituita per rogito notaio dott.ssa Vincenzina Cestone in data 12 novembre 1996, iscritta al n. 1616 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - B.U.S.C. n. 2751.

Potenza, 17 ottobre 2002

Il reggente: MONTANARELLA

02A12861

DECRETO 22 ottobre 2002.

Scioglimento di diciassette società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TERAMO

Visto l'art. 2544, comma primo, parte seconda del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguiti sulle attività delle società coopetive appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, comma primo, parte seconda, del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

Articolo unico

Le società cooperative sottoindicate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «Domus Lucens» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Di Carlo Domenico, in data 7 febbraio 1953, registro imprese n. 631, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 4/40412;

società cooperativa edilizia «Casa Nostra» a r.l., con sede in Silvi (Teramo), costituita a rogito notaio Domenico Forcella, in data 16 giugno 1953, registro imprese n. 644, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 6/42131;

società cooperativa edilizia «A.C.L.I. Pineto» a r.l., con sede in Pineto (Teramo), costituita a rogito notaio Domenico Forcella, in data 7 ottobre 1953, registro imprese n. 650, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 7/43299;

società cooperativa edilizia «Elios» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Ercole Bracone, in data 12 aprile 1954, registro imprese n. 664, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 8/45745;

società cooperativa edilizia «Saturnia» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Ercole Bracone, in data 22 ottobre 1954, registro imprese n. 674, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 14/48454;

società cooperativa edilizia «Ina Iulia» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Ercole Bracone, in data 29 giugno 1957, registro imprese n. 735, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 26/58656;

società cooperativa edilizia «Ina Val Vibrata» a r.l., con sede in S. Omero (Teramo), costituita a rogito notaio Ercole Bracone, in data 6 novembre 1958, registro imprese n. 768, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 33/63349;

società cooperativa edilizia «Domus Nostra» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Domenico Di Carlo, in data 27 novembre 1949, registro imprese n. 571, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 134/29646;

società cooperativa edilizia «Villa Verde» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Boerio Bonaventura di Teramo, in data 10 luglio 1969, registro imprese n. 1185, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 249/109186;

società cooperativa edilizia «Di Luca Giuseppe» a r.l., con sede in Bellante (Teramo), costituita a rogito notaio Ennio Vincenti di Teramo, in data 2 agosto 1974, registro imprese n. 1689, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 325/135358;

società cooperativa edilizia «Lido» a r.l., con sede in Giulianova (Teramo), costituita a rogito notaio Ennio Vincenti di Teramo, in data 9 maggio 1974, registro imprese n. 1668, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 336/135369;

società cooperativa edilizia «Operai» a r.l., con sede in Giulianova (Teramo), costituita a rogito notaio Ennio Vincenti di Teramo, in data 10 maggio 1974, registro imprese n. 1707, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 343/135376;

società cooperativa edilizia «Dell'Avvenire» a r.l., con sede in Giulianova (Teramo), costituita a rogito notaio Ennio Vincenti di Teramo, in data 27 maggio 1974, registro imprese n. 1716, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 351/135384;

società cooperativa edilizia «Belvedere» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Ennio Vincenti di Teramo, in data 13 febbraio 1973, registro imprese n. 1428, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 375/137880;

società cooperativa edilizia «La Castelnuovese» a r.l., con sede in Castellalto (Teramo), costituita a rogito notaio Giovanni Di Gianvito di Roseto degli Abruzzi (Teramo), in data 28 gennaio 1978, registro imprese n. 3018, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 488/162425;

società cooperativa edilizia «Da.Ma.» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Marco Angeloni di Teramo, in data 22 dicembre 1978, registro imprese n. 2495, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 506/164593;

società cooperativa edilizia «Ro.Fi.» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Marco Angeloni di Teramo, in data 8 dicembre 1978, registro imprese n. 2468, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 501/163713.

Teramo, 22 ottobre 2002

Il direttore provinciale: DE PAULIS

02A12928

DECRETO 23 ottobre 2002.

Sostituzione di un membro supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Rieti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI RIETI

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533;

Visto il decreto n. 161 del 18 giugno 1975 del direttore *pro-tempore* dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Rieti, con cui è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto n. 15/98 del 2 ottobre 1998 con il quale la sig.ra Pietripaoli Claudia è stata nominata, in rappresentanza dei lavoratori, membro supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota del 17 ottobre 2002, con la quale la sig.ra Pietripaoli Claudia ha rassegnato le proprie dimissioni;

Vista la nota della camera sindacale provinciale U.I.L. di Rieti del 18 ottobre 2002, con la quale viene designato il sig. Ciogli Angelo, nato a Rieti il 22 marzo 1938, in qualità di membro supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione;

Decreta

la nomina del sig. Ciogli Angelo, in sostituzione della sig.ra Pietripaoli Claudia in qualità di membro supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, in rappresentanza dei lavoratori.

Rieti, 23 ottobre 2002

Il direttore provinciale: SALTARELLI

02A12927

DECRETO 23 ottobre 2002

Sostituzione di un membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Rieti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI RIETI

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533;

Visto il decreto n. 161 del 18 giugno 1975 del direttore pro-tempore dell'ufficio provinciale del lavoro e della M.O. di Rieti, con cui è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto n. 8/93 dell'11 marzo 1993 con il quale il sig. Laurenzi Antonio è stato nominato, in rappresentanza dei lavoratori, membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota del 17 ottobre 2002 con la quale il sig. Laurenzi Antonio ha rassegnato le proprie dimissioni;

Vista la nota della Camera sindacale provinciale U.I.L. Rieti del 18 ottobre 2002, con la quale viene designata la sig.ra Guidoni Antonella, nata a Sulmona (L'Aquila) il 29 maggio 1976, in qualità di membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione;

Decreta

la nomina della sig.ra Guidoni Antonella, in sostituzione del sig. Laurenzi Antonio, in qualità di membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, in rappresentanza dei lavoratori.

Rieti, 23 ottobre 2002

Il direttore provinciale: SALTARELLI

02A12927-bis

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 ottobre 2002.

Conferimento al consorzio per la tutela del vino «Lessini Durello» D.O.C. dell'incarico a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2000 con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per la tutela del vino «Lessini Durello» D.O.C., con sede legale presso il palazzo municipale del comune di Roncà (Verona), piazza G. Marconi n. 4, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la richiesta presentata in data 28 gennaio 2000 dal citato Consorzio per la tutela del vino «Lessini Durello» D.O.C. intesa ad ottenere l'autorizzazione per svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 27 settembre 2002 la documentazione integrativa con la quale vengono forniti i chiarimenti alle specifiche osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del citato Comitato nazionale;

Considerato pertanto che dall'esame della documentazione prodotta è risultato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi della citata D.O.C. «Lessini Durello», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È conferito al Consorzio per la tutela del vino «Lessini Durello» D.O.C., con sede legale presso il palazzo municipale del comune di Roncà (Verona), piazza G. Marconi n. 4, già incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, l'incarico a svolgere, nei riguardi della D.O.C. «Lessini Durello», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha una validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio per la tutela del vino «Lessini Durello» D.O.C. l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 4, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla veri-

fica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio per la tutela del vino «Lessini Durello» D.O.C. e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A12818

DECRETO 24 ottobre 2002.

Conferimento al consorzio di tutela dei vini «Colli di Parma» D.O.C. dell'incarico a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2001 con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio di tutela dei vini «Colli di Parma» a D.O.C., con sede in Parma, via Verdi n. 2, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la richiesta presentata in data 15 dicembre 2001 dal citato Consorzio di tutela dei vini «Colli di Parma» intesa ad ottenere l'autorizzazione per svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha fornito, con nota del 4 luglio 2002, i chiarimenti alle specifiche osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del citato Comitato nazionale;

Considerato pertanto che dall'esame della documentazione prodotta è risultato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi della citata D.O.C. dei vini «Colli di Parma», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È conferito al Consorzio di tutela dei vini «Colli di Parma» a D.O.C., con sede in Parma, via Verdi n. 2, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, già incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, l'incarico a svolgere, nei riguardi della D.O.C. dei vini «Colli di Parma», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha una validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio di tutela dei vini «Colli di Parma» l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 4, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio di tutela dei vini «Colli di Parma» e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A12843

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 ottobre 2002.

Autorizzazione al trasferimento della titolarità del rapporto di concessione del servizio nazionale di riscossione per l'ambito territoriale della provincia di La Spezia, dalla Cassa di risparmio di La Spezia S.p.a. alla S.R.T. Servizio riscossione tributi S.p.a.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. *Autorizzazione al trasferimento della titolarità del rapporto concessorio.*

1.1. È autorizzato il trasferimento della titolarità del rapporto di concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale della provincia di La Spezia dalla Cassa di risparmio di La Spezia S.p.a. (Carispe S.p.a.) alla S.R.T. S.p.a. (Servizio riscossione tributi S.p.a.).

1.2. Il trasferimento della titolarità avrà efficacia dalla data stabilita dalle parti, a condizione che le stesse ne diano comunicazione all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione con preavviso di almeno quindici giorni, mediante raccomandata a.r., e che la S.R.T. S.p.a., entro trenta giorni dalla predetta data, provveda alla voltura a proprio nome della cauzione in essere prestata da La Fondiaria assicurazioni S.p.a. a garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

Il presente atto è stato predisposto a seguito di istanza pervenuta dalla Cassa di risparmio di La Spezia S.p.a. (di seguito Carispe S.p.a.), volta ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento della titolarità del rapporto di concessione attualmente gestito nell'ambito territoriale della provincia di La Spezia, ai sensi dell'art. 57, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

La costituzione della società Servizio riscossione tributi S.p.a. (di seguito S.R.T. S.p.a.) è stata autorizzata dalla Banca d'Italia in data 12 aprile 2002 e si inquadra nell'ambito di un progetto di complessiva riorganizzazione dell'attività della Carispe S.p.a., attraverso il passaggio del servizio di riscossione tributi da una gestione in forma diretta, da parte della banca, ad una gestione in forma societaria.

La S.R.T. S.p.a. è una società per azioni costituita in data 1° agosto 2002, avente per oggetto sociale la gestione in concessione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici e tutte le attività e di compito complementari e connessi al servizio stesso, nonché l'assunzione, a richiesta, del servizio di tesoreria degli enti locali.

Il capitale sociale della S.R.T. S.p.a., interamente sottoscritto e versato è pari a € 2.582.400, suddiviso in 1.291.200 azioni del valore nominale di € 2 ciascuna detenute al 100% dalla Carispe S.p.a., e risulta, pertanto, conforme ai requisiti previsti dagli articoli 2, comma 2, e 57, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1999.

Gli esponenti aziendali, come risulta dalle dichiarazioni allegate all'istanza prodotta, possiedono i requisiti di professionalità ed onorabilità di cui all'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 112 del 1999.

Relativamente alle condizioni tecniche di cui all'art. 2, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 112 del 1999, con il trasferimento della titolarità del rapporto di concessione, permangono le condizioni idonee a garantire lo svolgimento del servizio di riscossione, in quanto alla S.R.T. S.p.a. viene conferito, da parte della Carispe, il ramo d'azienda relativo all'attività oggetto di concessione.

La fattispecie delineata, quindi, è pienamente riconducibile all'ipotesi disciplinata dalla normativa di riferimento e, pertanto, con il presente provvedimento si dispone l'autorizzazione al trasferimento della titolarità della concessione, per la residua durata, dalla Carispe S.p.a. alla S.R.T. S.p.a.

Riferimenti normativi dell'atto.

Disposizioni relative al trasferimento della titolarità della concessione:

decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 57, comma 3).

Disposizioni relative ai requisiti per l'affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione:

decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 2).

Disposizioni relative alle attribuzioni dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62, comma 2);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 4, comma 1, lettera *b)*.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 6).

Roma, 22 ottobre 2002

Il direttore: FERRARA

02A12993

PROVVEDIMENTO 30 ottobre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Avezzano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Sentito il Garante del contribuente;

Accerta

l'irregolare funzionamento dell'ufficio di Avezzano dell'Agenzia delle entrate nei giorni dall'8 all'11 ottobre 2002.

Motivazioni.

Nei giorni dall'8 all'11 ottobre 2002, nell'ufficio di Avezzano si è verificata l'interruzione del collegamento della rete telematica con il sistema centrale causato dalla rottura dell'H.D.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e successivo decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001.

L'Aquila, 30 ottobre 2002

Il direttore regionale: SIMEONE

02A12941

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 5 novembre 2002.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Visto l'elenco predisposto dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, trasmesso all'Agenzia del demanio con nota n. 2781 del 5 novembre 2002, in cui sono individuati i beni immobili di proprietà dello stesso;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato *A* facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2002

Il direttore: SPITZ

ALLEGATO *A*

Città	CAP	Tipologia unità	Zona	Cielo-Terra	Indirizzo	Scala	piano	Int	cat	foglio	particella	subalterno
ROMA	00198	negozio	Salario	S/R	V.LE R. MARGHERITA 202/A				C/1	578	110	3
ROMA	00198	negozio	Salario	S/R	V.LE R. MARGHERITA 200/E				C/1	578	110	4
ROMA	00198	negozio	Salario	S/R	VIA NIZZA 166				C/1	578	110	7
ROMA	00198	negozio	Salario	S/R	V. NIZZA 164				C/1	578	110	8
ROMA	00198	negozio	Salario	S/R	V.LE R. MARGHERITA 202A/B				C/1	578	110	6
ROMA	00198	negozio	Salario	S/R	V.LE R. MARGHERITA 200 C/D				C/1	578	110	5
ROMA	00198	abitazione	Salario	S/R	VIA NIZZA 154	A	6	15	A/2	578	79	48
ROMA	00198	ufficio	Salario	S/R	VIA NIZZA 154	A	5	11	A/10	578	79	44
ROMA	00198	all.portiere	Salario	S/R	VIA NIZZA 154	A	7	0	A/2	578	79	49
ROMA	00198	ufficio	Salario	S/R	VIA NIZZA 154	A	1	1/2	A/10	578	79	60
ROMA	00198	ufficio	Salario	S/R	VIA NIZZA 152	B	1	2	A/10	578	79	61
ROMA	00198	ufficio	Salario	S/R	VIA NIZZA 154	A	5	10	A/10	578	79	43
ROMA	00198	ufficio	Salario	S/R	VIA NIZZA 154	A	6	13/14	A/10	578	79	53
ROMA	00198	ufficio	Salario	S/R	VIA NIZZA 154	A	5	12	A/10	578	79	45
ROMA	00198	ufficio	Salario	S/R	VIA NIZZA 154	A	4	7/8/9	A/10	578	79	57
ROMA	00198	ufficio	Salario	S/R	VIA NIZZA 154	A	3	6	A/10	578	79	39
ROMA	00198	ufficio	Salario	S/R	VIA NIZZA 154	A	3	5	A/10	578	79	38
ROMA	00198	ufficio	Salario	S/R	VIA NIZZA 152	B	4	8	A/10	578	79	58
ROMA	00198	ufficio	Salario	S/R	VIA NIZZA 152	B	2	3/4	A/10	578	79	50
ROMA	00198	ufficio	Salario	S/R	VIA NIZZA 152	B	4	7	A/10	578	79	10
ROMA	00198	ufficio	Salario	S/R	VIA NIZZA 152	B	3	5	A/10	578	79	8
ROMA	00198	ufficio	Salario	S/R	VIA NIZZA 152	B	3	6	A/10	578	79	9
ROMA	00198	autorimessa	Salario	S/R	VIA NIZZA 152E-154D		A/2		C/6	578	79	22
ROMA	00198	autorimessa	Salario	S/R	VIA NIZZA 152E-154D		S/3		C/6	578	79	23
ROMA	00198	ufficio	Salario	S/R	VIA NIZZA 152	B	6	14	A/10	578	79	17
ROMA	00198	ufficio	Salario	S/R	VIA NIZZA 152	B	6	15	A/10	578	79	18
ROMA	00198	ufficio	Salario	S/R	VIA NIZZA 152/b/c				A/10	578	79	55
ROMA	00198	ufficio	Salario	S/R	VIA NIZZA 152	B	5	0/11/1	A/10	578	79	59
ROMA	00198	ufficio	Salario	S/R	VIA NIZZA 152	B	4	9	A/10	578	79	58
ROMA	00198	abitazione	Salario	S/R	VIA NIZZA 152	B	6	13	A/2	578	79	16
ROMA	00198	ufficio	Salario	S/R	VIA NIZZA 150/A-B-C-		T		C/1	578	79	1
ROMA	00198	all. portiere	Salario	S/R	VIA NIZZA 152	B	7	0	A/2	578	79	19
ROMA	00198	ufficio	Salario	S/R	VIA NIZZA 152D	C	1	1	A/10	578	79	24
ROMA	00198	ufficio	Salario	S/R	VIA NIZZA 152D	C	7	13	A/10	578	79	34
ROMA	00198	magazzino	Salario	S/R	VIA NIZZA 154 D				C/2	578	79	21
FIRENZE	50123	all. portiere	semi periferia	S/R	VIA SOLFERINO 20		S 1		A/3	156	45	

Città	CAP	Tipologia unità	Zona	Cielo-Terra	Indirizzo	Scala	piano	Int	cat	foglio	particella	subalterno
FIRENZE	50123	abitazione	semi periferia	S/R	VIA SOLFERINO 20		attico	11	A/3	156	45	11
FIRENZE	50123	pertinenza	semi periferia	S/R	VIA SOLFERINO 20				C/6	156	45	13
FIRENZE	50123	pertinenza	semi periferia	S/R	VIA SOLFERINO 20				C/6	156	45	14
FIRENZE	50123	pertinenza	semi periferia	S/R	VIA SOLFERINO 20				C/6	156	45	15
FIRENZE	50123	pertinenza	semi periferia	S/R	VIA SOLFERINO 20				C/6	156	45	16
FIRENZE	50123	pertinenza	semi periferia	S/R	VIA SOLFERINO 20				C/6	156	45	17
FIRENZE	50123	pertinenza	semi periferia	S/R	VIA SOLFERINO 20				C/6	156	45	18
FIRENZE	50123	pertinenza	semi periferia	S/R	VIA SOLFERINO 20				C/6	156	45	19
FIRENZE	50123	pertinenza	semi periferia	S/R	VIA SOLFERINO 20				C/6	156	45	20
FIRENZE	50123	pertinenza	semi periferia	S/R	VIA SOLFERINO 20				C/2	156	45	22
FIRENZE	50123	pertinenza	semi periferia	S/R	VIA SOLFERINO 20				C/2	156	45	23
FIRENZE	50123	pertinenza	semi periferia	S/R	VIA SOLFERINO 20				C/2	156	45	24
FIRENZE	50123	abitazione	semi periferia	S/R	VIA SOLFERINO 20		3	5	A/2	156	45	6
FIRENZE	50123	pertinenza	semi periferia	S/R	VIA SOLFERINO 20				C/6	156	45	21
FIRENZE	50123	abitazione	semi periferia	S/R	VIA SOLFERINO 20		4	8	A/2	156	45	7
FIRENZE	50123	abitazione	semi periferia	S/R	VIA SOLFERINO 20		4	7	A/2	156	45	8
FIRENZE	50123	abitazione	semi periferia	S/R	VIA SOLFERINO 20		3	6	A/2	156	45	5
FIRENZE	50123	abitazione	semi periferia	S/R	VIA SOLFERINO 20		2	4	A/2	156	45	3
FIRENZE	50123	abitazione	semi periferia	S/R	VIA SOLFERINO 20		2	3	A/2	156	45	4
FIRENZE	50123	abitazione	semi periferia	S/R	VIA SOLFERINO 20		rialzato	1	A/2	156	45	2
FIRENZE	50123	abitazione	semi periferia	S/R	VIA SOLFERINO 20		5	10	A/2	156	45	9
FIRENZE	50123	abitazione	semi periferia	S/R	VIA SOLFERINO 20		5	9	A/2	156	45	10
TRIESTE	34125	ufficio	centro storico	S/R	VIA CESARE BATTISTI 20				A/10	11	7846	10
TRIESTE	34125	ufficio	centro storico	S/R	VIA CESARE BATTISTI 20				A/10	11	7846	37
TRIESTE	34125	ufficio	centro storico	S/R	VIA CESARE BATTISTI 20		T		A/10	11	7846	36
PALERMO	90141	abitazione	centro storico	S/R	VIA G. TURRISI COLONNA 7		3	7	A/2	44	200	6
PALERMO	90141	abitazione	centro storico	S/R	VIA G. TURRISI COLONNA 7		4	8	A/2	44	200	7
PALERMO	90141	abitazione	centro storico	S/R	VIA G. TURRISI COLONNA 7		4	9	A/2	44	200	8
PALERMO	90141	abitazione	centro storico	S/R	VIA G. TURRISI COLONNA 7		3	6	A/2	44	200	5
PALERMO	90141	abitazione	centro storico	S/R	VIA G. TURRISI COLONNA 7		5	10	A/2	44	200	9
PALERMO	90141	abitazione	centro storico	S/R	VIA G. TURRISI COLONNA 7		6	12	A/2	44	200	11
PALERMO	90141	abitazione	centro storico	S/R	VIA G. TURRISI COLONNA 7		6	13	A/2	44	200	12
PALERMO	90141	abitazione	centro storico	S/R	VIA G. TURRISI COLONNA 7		7	14	A/3	44	200	13
PALERMO	90141	abitazione	centro storico	S/R	VIA G. TURRISI COLONNA 7		7	15	A/3	44	200	14
PALERMO	90141	ufficio	centro storico	S/R	VIA G. TURRISI COLONNA 7			2 / 3	A/10	44	200	2
PALERMO	90141	ufficio	centro storico	S/R	VIA G. TURRISI COLONNA 7			1	A/10	44	200	18
PALERMO	90141	abitazione	centro storico	S/R	VIA G. TURRISI COLONNA 7		5	11	A/2	44	200	10

Città	CAP	Tipologia unità	Zona	Cielo-Terra	Indirizzo	Scala	piano	Int	cat	foglio	particella	subalterno
PALERMO	90141	all. portiere	centro storico	S/R	VIA G. TURRISI COLONNA 7				A/4	44	200	19
CAGLIARI	09100	negozio	centro storico	S/R	VIA CAPRERA 39				C/1	18	1059	8
CAGLIARI	09100	abitazione	centro storico	S/R	VIA CAPRERA 29	B	5	13	A/2	18	1059	46
CAGLIARI	09100	abitazione	centro storico	S/R	VIA CAPRERA 29	B	4	10	A/2	18	1059	43
CAGLIARI	09100	ufficio	centro storico	S/R	VIA CAPRERA 29	B	2	4	A/2	18	1059	37
CAGLIARI	09100	abitazione	centro storico	S/R	VIA CAPRERA 29	B	3	7	A/2	18	1059	40
CAGLIARI	09100	abitazione	centro storico	S/R	VIA CAPRERA 29	B	attico	16	A/2	18	1059	59
CAGLIARI	09100	abitazione	centro storico	S/R	VIA CAPRERA 29	C	5	7	A/2	18	1059	67
CAGLIARI	09100	abitazione	centro storico	S/R	VIA CAPRERA 37	C	3	3	A/2	18	1059	63
CAGLIARI	09100	abitazione	centro storico	S/R	VIA CAPRERA 37	C	attico	9	A/2	18	1059	72
CAGLIARI	09100	abitazione	centro storico	S/R	VIA CAPRERA 37	C	5	8	A/2	18	1059	68
CAGLIARI	09100	abitazione	centro storico	S/R	VIA CAPRERA 37	C	3	4	A/2	18	1059	64
CAGLIARI	09100	ufficio	centro storico	S/R	VIA CAPRERA 37		1/ 2		A/2	18	1059	61 /62
CAGLIARI	09100	abitazione	centro storico	S/R	VIA CAPRERA 37	C	4	5	A/2	18	1059	65
CAGLIARI	09100	all. portiere	centro storico	S/R	VIA CAPRERA 37				A/3	18	1059	58
CAGLIARI	09100	negozio	centro storico	S/R	VIA CAPRERA 35				C/1	18	1059	5
CAGLIARI	09100	negozio	centro storico	S/R	VIA CAPRERA 31/33				C/1	18	1059	4
CATANIA	95128	pertinenza	centro storico	S/R	VIA RINDONE 7				C/6	69	6252	91
CATANIA	95128	abitazione	centro storico	S/R	VIA RINDONE 7	A	2	4	A/2	69	6252	61
CATANIA	95128	abitazione	centro storico	S/R	VIA RINDONE 7	A	2	5	A/2	69	6252	62
CATANIA	95128	abitazione	centro storico	S/R	VIA RINDONE 7	A	4	9	A/2	69	6252	66
CATANIA	95128	pertinenza	centro storico	S/R	VIA RINDONE 7				C/6	69	6252	92
CATANIA	95128	abitazione	centro storico	S/R	VIA RINDONE 7	A	4	10	A/2	69	6252	67
CATANIA	95128	abitazione	centro storico	S/R	VIA RINDONE 7	A	3	7	A/2	69	6252	64
CATANIA	95128	abitazione	centro storico	S/R	VIA RINDONE 7	A	3	8	A/2	69	6252	65
CATANIA	95128	pertinenza	centro storico	S/R	VIA RINDONE 7				C/6	69	6252	93
CATANIA	95128	abitazione	centro storico	S/R	VIA RINDONE 7	A	3	6	A/2	69	6252	63
CATANIA	95128	pertinenza	centro storico	S/R	VIA RINDONE 7				C/6	69	6252	94
CATANIA	95128	abitazione	centro storico	S/R	VIA RINDONE 7	A	2	3	A/2	69	6252	60
CATANIA	95128	abitazione	centro storico	S/R	VIA RINDONE 7	A	5	14	A/2	69	6252	71
CATANIA	95128	pertinenza	centro storico	S/R	VIA RINDONE 7				C/6	69	6252	95
CATANIA	95128	abitazione	centro storico	S/R	VIA RINDONE 7	A	5	18	A/2	69	6252	73
CATANIA	95128	abitazione	centro storico	S/R	VIA RINDONE 7	A	4	11	A/2	69	6252	68
CATANIA	95128	abitazione	centro storico	S/R	VIA RINDONE 7	A	5	13	A/2	69	6252	70
CATANIA	95128	abitazione	centro storico	S/R	VIA RINDONE 7	A	5	15	A/2	69	6252	72
CATANIA	95128	abitazione	centro storico	S/R	VIA RINDONE 7	A	5	12	A/2	69	6252	69
CATANIA	95128	abitazione	centro storico	S/R	VIA RINDONE 7	B	3	8	A/2	69	6252	81

Città	CAP	Tipologia unità	Zona	Cielo-Terra	Indirizzo	Scala	piano	Int	cat	foglio	particella	subalterno
CATANIA	95128	pertinenza	centro storico	S/R	VIA RINDONE 7				C/6	69	6252	96
CATANIA	95128	abitazione	centro storico	S/R	VIA RINDONE 7	B	4	11	A/2	69	6252	84
CATANIA	95128	abitazione	centro storico	S/R	VIA RINDONE 7	B	4	12	A/2	69	6252	85
CATANIA	95128	abitazione	centro storico	S/R	VIA RINDONE 7	B	5	13	A/2	69	6252	86
CATANIA	95128	pertinenza	centro storico	S/R	VIA RINDONE 7				C/6	69	6252	97
CATANIA	95128	abitazione	centro storico	S/R	VIA RINDONE 7	B	5	14	A/2	69	6252	87
CATANIA	95128	abitazione	centro storico	S/R	VIA RINDONE 7	B	5	15	A/2	69	6252	88
CATANIA	95128	abitazione	centro storico	S/R	VIA RINDONE 7			16	A/2	69	6252	89
CATANIA	95128	abitazione	centro storico	S/R	VIA RINDONE 7	B	5	16a	A/2	69	6252	90
CATANIA	95128	abitazione	centro storico	S/R	VIA RINDONE 7	B	3	9	A/2	69	6252	82
CATANIA	95128	abitazione	centro storico	S/R	VIA RINDONE 7	B	3	7	A/2	69	6252	80
CATANIA	95128	all. portiere	centro storico	S/R	VIA RINDONE 7	A	T		A/4	69	6252	58
CATANIA	95128	abitazione	centro storico	S/R	VIA RINDONE 7	b	4	10	A/2	69	6252	83
CATANIA	95128	abitazione	centro storico	S/R	VIA RINDONE 7	B	2	5	A/2	69	6252	78
CATANIA	95128	abitazione	centro storico	S/R	VIA RINDONE 7	B	2	6	A/2	69	6252	79
CATANIA	95128	abitazione	centro storico	S/R	VIA RINDONE 7	B	2	4	A/2	69	6252	77
CATANIA	95128	abitazione	centro storico	S/R	VIA RINDONE 7	B	1	1	A/2	69	6252	74
CATANIA	95128	abitazione	centro storico	S/R	VIA RINDONE 7	B	1	2	A/2	69	6252	75
CATANIA	95128	negozio	centro storico	S/R	VIA PAPALE 57				C/1	69	6252	8
CATANIA	95128	negozio	centro storico	S/R	VIA PAPALE 55				C/1	69	6252	6
CATANIA	95128	negozio	centro storico	S/R	VIA PAPALE 55				C/1	69	6252	7
CATANIA	95128	ufficio	centro storico	S/R	VIA RINDONE 9		T		A/10	69	6252	
CATANIA	95128	negozio	centro storico	S/R	VIA RINDONE 7				C/1	69	6252	10
CATANIA	95128	negozio	centro storico	S/R	VIA RINDONE 7				C/1	69	6252	11 /12
CATANIA	95128	autorimessa	centro storico	S/R	VIA RINDONE 7				C/6	69	6252	98
CATANIA	95128	autorimessa	centro storico	S/R	VIA RINDONE 7				C/6	69	6252	99
CATANIA	95128	autorimessa	centro storico	S/R	VIA RINDONE 7				C/6	69	6252	100
CATANIA	95128	negozio	centro storico	S/R	VIA PAPALE 59				C/1	69	6252	9
ST. VINCENT	11027	ufficio	centro storico	S/R	VIALE PIEMONTE 12		T		A/10	29	707	1
ST. VINCENT	11027	ufficio	centro storico	S/R	VIALE PIEMONTE 12		T		A/10	29	707	2
SANREMO	18038	ufficio	centro storico	S/R	VIA P. AGOSTI 59				A/10	33	614	13
GENOVA	16129	ufficio	centro storico	S/R	VIA MASCHERPA 31/r		1	3	A/10	65	289	23
GENOVA	16129	ufficio	centro storico	S/R	VIA MASCHERPA 31/r		1	3A	A/10	65	289	24

02A12980

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 21 ottobre 2002.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;

Visto lo statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, così come successivamente modificato ed integrato;

Vista la delibera del senato accademico n. 311 del 9 luglio 2002 con la quale il senato medesimo ha approvato modifiche all'art. 16 dello statuto di Ateneo;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 242 del 17 settembre 2002 con la quale il consiglio medesimo ha espresso parere favorevole alle modifiche sopracitate;

Vista la nota protocollo n. 32346 dell'11 ottobre 2002, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica di non aver osservazioni da formulare in merito alle modifiche di statuto di cui sopra;

Ritenuto pertanto, di procedere alla emanazione delle modifiche in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. Allo statuto dell'Università di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, così come successivamente modificato ed integrato, sono apportate le seguenti modifiche.

Art. 2.

1. All'art. 16 «Il consiglio degli studenti», sono apportate le seguenti modifiche:

dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1-*bis*:

«1-*bis*. Il consiglio esprime pareri obbligatori sulle seguenti materie:

a) il regolamento didattico d'Ateneo e l'attivazione di nuovi corsi;

b) la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;

c) le modifiche di statuto;

d) il bilancio annuale di previsione dell'Ateneo;

e) i piani pluriennali di sviluppo di cui all'art. 17, i programmi annuali di attività di cui all'art. 18.

Si prescinde dal parere ove questo non pervenga entro quindici giorni dalla trasmissione al consiglio del testo della proposta.»;

dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente comma 1-*ter*:

«1-*ter*. Il consiglio può comunque esprimere pareri e proposte su tutte le materie di interesse generale dell'Ateneo e della componente studentesca e in particolare:

a) i regolamenti didattici dei corsi di studio di cui all' art. 44.3;

b) l'attuazione del diritto allo studio;

c) l'efficienza dei servizi;

d) le attività di orientamento e tutorato.»;

dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente comma 1-*quater*:

«1-*quater*. Il consiglio può chiedere al rettore il riesame delle delibere degli organi centrali di governo concernenti le materie di cui al comma 1-*bis*, senza che ciò comporti la sospensione automatica dell'esecutività delle medesime. Il mancato accoglimento della richiesta deve essere adeguatamente motivato e comunicato all'organo di governo interessato.».

Art. 3.

1. Per effetto delle modifiche di cui all'articolo precedente il nuovo testo dell'art. 16 dello statuto di Ateneo è il seguente:

«Art. 16 *(Il consiglio degli studenti). — 1.* Il consiglio degli studenti è l'organo autonomo di organizzazione e coordinamento degli studenti dell'Università. Il consiglio ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e di coordinamento delle rappresentanze degli studenti negli altri organi centrali di governo e negli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizi dell'Università. Il consiglio è organo consultivo e propositivo per quanto attiene:

a) agli ordinamenti didattici;

b) ai regolamenti delle attività didattiche di cui all'art. 44.3;

c) all'attuazione del diritto allo studio;

d) all'efficienza dei servizi;

e) alle attività di orientamento e tutorato;

f) ai contributi alle spese per la didattica richiesti agli studenti e alla loro destinazione.

Il consiglio delibera in merito allo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nel campo della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero e provvede alla ripartizione dei fondi destinati a tale scopo.

1-*bis*. Il consiglio esprime pareri obbligatori sulle seguenti materie:

a) il regolamento didattico d'Ateneo e l'attivazione di nuovi corsi;

b) la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;

c) le modifiche di statuto;

d) il bilancio annuale di previsione dell'Ateneo;

e) i piani pluriennali di sviluppo di cui all'art. 17, i programmi annuali di attività di cui all'art. 18.

Si prescinde dal parere ove questo non pervenga entro quindici giorni dalla trasmissione al consiglio del testo della proposta.

1-*ter*. Il consiglio può comunque esprimere pareri e proposte su tutte le materie di interesse generale dell'ateneo e della componente studentesca ed in particolare:

a) i regolamenti didattici dei corsi di studio di cui all'art. 44.3;

b) l'attuazione del diritto allo studio;

c) efficienza dei servizi;

d) le attività di orientamento e tutorato.

1-*quater*. Il consiglio può chiedere al rettore il riesame delle delibere degli organi centrali di governo concernenti le materie di cui al comma 1-*bis*, senza che ciò comporti la sospensione automatica dell'esecutività delle medesime. Il mancato accoglimento della richiesta deve essere adeguatamente motivato e comunicato all'organo di governo interessato.

2. Il consiglio è formato dagli studenti eletti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, negli organi di gestione e controllo del diritto allo studio, nel comitato per lo sport universitario. Ne fanno inoltre parte, per ogni facoltà, gli studenti designati, mediante elezione al loro interno, dai rappresentanti degli studenti nei consigli di facoltà in numero pari ad un quarto di loro, arrotondato all'intero superiore e comunque non inferiore a due.

3. L'Università fornisce i supporti logistici, di personale e finanziari necessari per il funzionamento del consiglio.

4. Le norme per il funzionamento del consiglio sono definite in un apposito regolamento. Tale regolamento deve comunque prevedere l'elezione di un presidente scelto al proprio interno, che rappresenti il consiglio a tutti gli effetti.».

Art. 4.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le modifiche in esso contenute entreranno in vigore quindici giorni dopo la sua emanazione.

2. Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel bollettino ufficiale dell'Università di Pisa.

Pisa, 21 ottobre 2002

Il rettore: MODICA

02A12833

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 30 ottobre 2002, n. **7.**

Prodotti disciplinati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111: Criteri per la valutazione della conformità delle informazioni nutrizionali dichiarate in etichetta.

Agli Assessorati alla sanità delle regioni e province autonome
All'U.V.A.C.
Al P.I.F.
All'U.S.M.A
All'A.R.P.A.
Ai NAS
All'A.I.I.P.A.
All'Assoerbe
All'Assobibe
Alla Federsalus
All'A.F.I.
Al S.I.S.T.E.
Alla Federalimentare
Alla Confesercenti
Alla Confcommercio
Alla Confartigianato
Agli Enti ed operatori interessati

Come è noto, gli alimenti per la prima infanzia e i prodotti dietetici sono regolamentati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, come prodotti destinati ad una alimentazione particolare, in attuazione della direttiva n. 89/398/CEE.

Nel campo di applicazione dello stesso decreto legislativo, al momento, ricadono anche gli integratori alimentari e gli alimenti arricchiti, per quanto indicato da questo Ministero con circolare 16 aprile 1996, n. 8.

Esigenze di vigilanza sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia hanno portato alla definizione in ambito nazionale dei limiti di accettabilità, al momento della verifica analitica, dei tenori nutrizionali dichiarati in etichetta.

Tali limiti sono riportati nelle circolari 22 marzo 1980 e 22 marzo 1984, entrambe recanti il n. 27, come modificate con circolare 9 febbraio 1991, n. 5.

Alla luce delle attuali esigenze, si è ritenuto opportuno sottoporre a riesame la materia nell'intento di predisporre uno strumento aggiornato, in grado di agevolare il lavoro degli organi di vigilanza, nonché di fornire al settore produttivo utili indicazioni nell'ottica di una corretta informazione del consumatore attraverso le etichette.

Nell'aggiornamento dei limiti di accettabilità dei tenori nutrizionali dichiarati in etichetta, si è tenuto conto di vari elementi, quali in particolare lo sviluppo delle tecniche analitiche, la variabilità quali-quantitativa derivante dalle materie prime e dai processi tecnologici di produzione, nonché le disposizioni vigenti sull'etichettatura nutrizionale e l'aumentato numero di sostanze presenti nella composizione dei prodotti.

Si è così pervenuti alla definizione dei valori precisati in allegato, approvati dalla commissione consultiva per i prodotti destinati ad una alimentazione particolare.

La presente circolare, che sostituisce la circolare 22 marzo 1980, n. 27, la circolare 22 marzo 1984, n. 27, e la circolare 9 febbraio 1991, n. 5, viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2002

Il direttore generale sanità pubblica veterinaria alimenti e nutrizione
MARABELLI

ALLEGATO

Componente	Tolleranza analitica
Proteine totali (N × 6,25):	
per contenuti fino all'1,5% (*)	± 0,2 unità
per contenuti superiori all'1,5%	± 15%
Aminoacidi	± 20%
Aminoacidi solforati, triptofano	± 25%
Grassi:	
per contenuti fino al 2,5% (*)	± 0,5 unità
per contenuti superiori al 2,5%	± 15%
acidi grassi	± 25%
fosfolipidi totali	± 20%
singoli fosfolipidi	± 25%
Carboidrati totali, zuccheri, polialcooli:	
per contenuti fino al 10%	± 1 unità
per contenuti superiori al 10%	± 15%
Minerali	± 25%
Minerali in quantità inferiore ad 1 mg/100 g	± 50%
Selenio in quantità fino a 40 mcg/100 g	± 75%
Vitamine	+30% / −20%
Vitamina E	+50% / −20%
Vitamina C	+100 / −20%
Vitamine in quantità inferiori a 0,5 mg/100 g o 250 UI/100 g	± 50%
Altri elementi:	
β Carotene	+30% / −20%
Carnitina	± 15%
Coenzima Q 10	± 20%
Colina	± 25%
Creatina	± 15%
Fibra alimentare, inulina	± 25%
Flavonoidi o antociani	± 30%
Glutatione	± 20%
Nucleotidi	± 25%

(*) Legenda: per questi prodotti è consentita la dichiarazione «non superiore a ...»: in questo caso si applica solo il valore superiore.

Note: le tolleranze non si applicano ai carboidrati calcolati per differenza.

Per prodotti a ridotto tenore in sodio è consentita la dichiarazione «non superiore a ...»; in questo caso si applica solo il valore superiore.

02A12979

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 8 novembre 2002

Dollaro USA	1,0107
Yen giapponese	121,95
Corona danese	7,4292
Lira Sterlina	0,63750
Corona svedese	9,1215
Franco svizzero	1,4633
Corona islandese	86,93
Corona norvegese	7,3320
Lev bulgaro	1,9477
Lira cipriota	0,57179
Corona ceca	30,961
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	239,03
Litas lituano	3,4533
Lat lettone	0,6040
Lira maltese	0,4151
Zloty polacco	3,9716
Leu romeno	33912
Tallero sloveno	229,2650
Corona slovacca	41,266
Lira turca	1635000
Dollaro australiano	1,7861
Dollaro canadese	1,5752
Dollaro di Hong Kong	7,8827
Dollaro neozelandese	2,0299
Dollaro di Singapore	1,7808
Won sudcoreano	1212,84
Rand sudafricano	9,8694

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A13076

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Zoton»

Estratto decreto n. 404 del 3 settembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ZOTON, anche nelle forme e confezioni: «15 mg compresse orodispersibili», 14 compresse «15 mg compresse orodispersibili», 28 compresse «30 mg compresse orodispersibili», 14 compresse; «30 mg compresse orodispersibili», 28 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90, c.a.p. 04011 - Italia, codice fiscale n. 00130300874.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «15 mg compresse orodispersibili», 14 compresse;

A.I.C. n. 028775070 (in base 10), 0VG4NY (in base 32);

forma farmaceutica: compressa orodispersibile;

classe «A nota 1 - 48»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2002, n. 63, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Takeda Italia Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Cerano (Novara) via Crosa, 26 (confezionamento secondario); Takeda Ireland LTD, stabilimento sito in Kilruddery, Bray, CO. Wicklow, Irlanda, Bray Business Park (produzione compresse e confezionamento primario); Takeda Chemical Industries LTD Osaka Plant, stabilimento sito in Chuo-Ku Osaka (Giappone), 1-1 Doshomachi 4-Chome (produzione microgranuli).

Composizione: 1 compressa orodispersibile:

principio attivo: lansoprazolo 15 mg;

eccipienti: microgranuli (lattosio monoidrato e cellulosa microcristallina) 15 mg; magnesio carbonato 5 mg; copolimero dell'acido metacrilico-etiacrilato (1:1) disp 30% 53,445 mg; idrossipropilcellulosa p.s. 20 mg; idrossipropilcellulosa 5 mg; ipromellosa 3,5 mg; talco 1,5 mg; macrogol 8000 1,275 mg; titanio diossido 1,5 mg; mannitolo 110,5 mg; polisorbato 80 1,125 mg; poliacrilato disp 30% 5,94 mg; gliceril monostearato 3,75 mg; trietilcitrato 9,35 mg; ossido di ferro giallo CI 77492 0,0375 mg; ossido di ferro rosso CI 77491 0,0375 mg; acido citrico anidro 1,54 mg; cellulosa microcristallina 15 mg; crospovidone 7,5 mg; aroma di fragola 1,5 mg; aspartame 4,5 mg; magnesio stearato 3 mg;

confezione: «15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse;

A.I.C. n. 028775082 (in base 10), 0VG4PB (in base 32);

forma farmaceutica: compressa orodispersibile;

classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Takeda Italia Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Cerano (Novara) via Crosa, 26 (confezionamento secondario); Takeda Ireland LTD, stabilimento sito in Kilruddery, Bray, CO. Wicklow, Irlanda, Bray Business Park (produzione compresse e confezionamento primario); Takeda Chemical Industries LTD Osaka Plant, stabilimento sito in Chuo-Ku Osaka (Giappone), 1-1 Doshomachi 4-Chome (produzione microgranuli).

Composizione: 1 compressa orodispersibile:

principio attivo: lansoprazolo 15 mg;

eccipienti: microgranuli (lattosio monoidrato e cellulosa microcristallina) 15 mg; magnesio carbonato 5 mg; copolimero dell'acido metacrilico-etiacrilato (1:1) disp 30% 53,445 mg; idrossipropilcellulosa p.s. 20 mg; idrossipropilcellulosa 5 mg; ipromellosa 3,5 mg; talco 1,5 mg; macrogol 8000 1,275 mg; titanio diossido 1,5 mg; mannitolo 110,5 mg; polisorbato 80 1,125 mg; poliacrilato disp 30% 5,94 mg; gliceril monostearato 3,75 mg; trietilcitrato 9,35 mg; ossido di ferro giallo CI 77492 0,0375 mg; ossido di ferro rosso CI 77491 0,0375 mg; acido citrico anidro 1,54 mg; cellulosa microcristallina 15 mg; crospovidone 7,5 mg; aroma di fragola 1,5 mg; aspartame 4,5 mg; magnesio stearato 3 mg;

confezione: «30 mg compresse orodispersibili» 14 compresse;

A.I.C. n. 028775094 (in base 10), 0VG4PQ (in base 32);

forma farmaceutica: compressa orodispersibile;

classe «A nota 1 - 48»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2002, n. 63, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Takeda Italia Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Cerano (Novara) via Crosa, 26 (confezionamento secondario); Takeda Ireland LTD, stabilimento sito in Kilruddery, Bray, CO. Wicklow, Irlanda, Bray Business Park (produzione compresse e confezionamento primario); Takeda Chemical Industries LTD Osaka Plant, stabilimento sito in Chuo-Ku Osaka (Giappone), 1-1 Doshomachi 4-Chome (produzione microgranuli).

Composizione: 1 compressa orodispersibile:

principio attivo: lansoprazolo 30 mg;

eccipienti: microgranuli (lattosio monoidrato e cellulosa microcristallina) 30 mg; magnesio carbonato 10 mg; copolimero del-l'acido metacrilico-etiacrilato (1:1) disp 30% 106,89 mg; idrossipropilcellulosa p.s. 40 mg; idrossipropilcellulosa 10 mg; ipromellosa 7 mg; talco 3 mg; macrogol 8000 2,55 mg; titanio diossido 3 mg; mannitolo 221 mg; polisorbato 80 2,25 mg; poliacrilato disp 30% 11,88 mg; gliceril monostearato 7,5 mg; trietilcitrato 18,7 mg; ossido di ferro giallo CI 77492 0,075 mg; ossido di ferro rosso CI 77491 0,075 mg; acido citrico anidro 3,08 mg; cellulosa microcristallina 30 mg; crospovidone 15 mg; aroma di fragola 3 mg; aspartame 9 mg; magnesio stearato 6 mg;

confezione: «30 mg compresse orodispersibili» 28 compresse;

A.I.C. n. 028775106 (in base 10), 0VG4Q2 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa orodispersibile;

classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Takeda Italia Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Cerano (Novara) via Crosa, 26 (confezionamento secondario); Takeda Ireland LTD, stabilimento sito in Kilruddery, Bray, CO.

Wicklow, Irlanda, Bray Business Park (produzione compresse e confezionamento primario); Takeda Chemical Industries LTD Osaka Plant, stabilimento sito in Chuo-Ku Osaka (Giappone), 1-1 Doshomachi 4-Chome (produzione microgranuli).

Composizione: 1 compressa orodispersibile:

principio attivo: lansoprazolo 30 mg;

eccipienti: microgranuli (lattosio monoidrato e cellulosa microcristallina) 30 mg; magnesio carbonato 10 mg; copolimero del-l'acido metacrilico-etiacrilato (1:1) disp 30% 106,89 mg; idrossipropilcellulosa p.s. 40 mg; idrossipropilcellulosa 10 mg; ipromellosa 7 mg; talco 3 mg; macrogol 8000 2,55 mg; titanio diossido 3 mg; mannitolo 221 mg; polisorbato 80 2,25 mg; poliacrilato disp 30% 11,88 mg; gliceril monostearato 7,5 mg; trietilcitrato 18,7 mg; ossido di ferro giallo CI 77492 0,075 mg; ossido di ferro rosso CI 77491 0,075 mg; acido citrico anidro 3,08 mg; cellulosa microcristallina 30 mg; crospovidone 15 mg; aroma di fragola 3 mg; aspartame 9 mg; magnesio stearato 6 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine di ulcere duodenali, ulcere gastriche ed esofagite da reflusso. Sindrome di Zollinger-Ellison. Malattia da reflusso gastro-esofageo (GERD).

Terapia di mantenimento nella sindrome di Zollinger-Ellison; ulcera duodenale o gastrica recidivante; malattie da reflusso gastroesofageo.

Trattamento dell'ulcera peptica quando associata ad infezione da Helicobacter pylori.

Trattamento e prevenzione delle ulcere gastriche benigne e delle ulcere duodenali associate all'uso di fans. Trattamento della dispepsia funzionale non ulcerosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12888

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Clozapina Chiesi».

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 732 del 2 ottobre 2002

Medicinale: CLOZAPINA CHIESI.

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., via Palermo, 26/A - Parma.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera C.I.P.E. 1° febbraio 2001:

28 compresse da 25 mg - A.I.C. n. 035390018/MG (in base 10), 11S0L2 (in base 32);

classe «A» su prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche;

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388;

classe «A»: Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in € 6,01 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di € 9,92 (IVA inclusa). Su tale prezzo deve essere applicata la riduzione di cui all'art. 3 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

28 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 035390032/MG (in base 10), 11S0LJ (in base 32);

classe «A» su prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche;

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388;

classe «A»: Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in € 19,15 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di € 31,61 (IVA inclusa). Su tale prezzo deve essere applicata la riduzione di cui all'art. 3 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

28 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 035390020/MG (in base 10), 11S0L4 (in base 32);

28 compresse da 25 mg in flacone HDPE - A.I.C. n. 035390044/MG (in base 10), 11S0LW (in base 32);

28 compresse da 50 mg in flacone HDPE - A.I.C. n. 035390057/MG (in base 10), 11S0M9 (in base 32);

28 compresse da 100 mg in flacone HDPE - A.I.C. n. 035390069/MG (in base 10), 11S0MP (in base 32).

La ditta dichiara che intende commercializzare solo le confezioni da 28 compresse da 25 e 100 mg.

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: 1 compressa da 25, 50 e 100 mg contengono:

principio attivo: 25, 50 e 100 mg di clozapina;

eccipienti: lattosio, magnesio stearato, talco, amido di mais, amido pregelatinizzato, povidone e silice colloidale anidra.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta, attestante l'esecuzione (settimanale per le prime 18 settimane e mensile successivamente) della conta e della formula leucocitaria e la compatibilità dei valori riscontrati con l'inizio, la prosecuzione o la ripresa del trattamento. Prescrizione riservata esclusivamente ai centri ospedalieri e ai dipartimenti di salute mentale, da parte di specialisti in psichiatria o in neuropsichiatria.

Sulla base della predetta prescrizione specialistica, possono essere effettuate prescrizioni anche dal medico curante o da un medico di struttura autorizzata del S.S.N., alle quali va però sempre allegata la prescrizione dello specialista.

Produzione: Synthon BV, Microweg 22-6545 Nijmegen (Paesi Bassi).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della schizofrenia in pazienti resistenti al trattamento o che non tollerano altri farmaci antipsicotici.

A causa della possibilità di variazioni nella conta differenziale negli elementi figurati del sangue, è necessario che il trattamento con clozapina sia ristretto a quei pazienti schizofrenici che non hanno risposto o non hanno risposto adeguatamente a trattamenti con almeno altre due sostanze antipsicotiche, somministrate con appropriati dosaggi per almeno sei settimane, o a quei pazienti nei quali il trattamento con sostanze antipsicotiche classiche ha provocato gravi o non trattabili effetti collaterali neurologici, come sintomi extrapiramidali o discinesia tardiva. Inoltre, deve essere garantito un regolare controllo della conta differenziale del sangue, come descritto nella sezione «Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso».

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12878

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Univit»

Estratto decreto n. 495 dell'11 ottobre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale UNIVIT, nella forma e confezione: «1000 mg compresse effervescenti» 10 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Unifarm S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in frazione Ravina - Trento, via Provina n. 3, c.a.p. 38100 - Italia, codice fiscale n. 00123510224.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

confezione: «1000 mg compresse effervescenti» 10 compresse;

A.I.C. n. 034629016 (in base 10), 110TDS (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: E-Pharma Trento S.p.a., stabilimento sito in Ravina di Trento (Italia), via Provina, 2 (produzione - confezionamento - controlli).

Composizione: 1 compressa effervescente:

principio attivo: acido ascorbico 1000 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato 1016 mg; saccarosio 961,4 mg; acido tartarico 622 mg; acido citrico anidro 200 mg; leucina 100 mg; aroma citron jus 60 mg; sodio cloruro 20 mg; saccarina sodica 10 mg; aspartame 10 mg; colorante E 110 0,4 mg; colorante E 102 0,2 mg.

Indicazioni terapeutiche: stati carenziali di vitamina C.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12887

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Ranitidina Get».

Estratto decreto n. 496 dell'11 ottobre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale RANITIDINA GET, nelle forme e confezioni: «150 mg compresse effervescenti» 20 compresse; «150 mg compresse effervescenti» 30 compresse; «300 mg compresse effervescenti» 20 compresse; «300 mg compresse effervescenti» 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Get S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sanremo - Imperia, via Dante Alighieri n. 73, c.a.p. 18038 - Italia, codice fiscale n. 00829030089.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «150 mg compresse effervescenti» 20 compresse;

A.I.C. n. 035378013 (in base 10), 11RNUX (in base 32);

classe «A nota 48» - Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 15 giugno 2002, n. 112, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: compresse effervescenti;

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Losan Pharma GmbH, Otto-Hahn-Strasse 13, D - 79395 Neuenburg (Germany) (produzione, confezionamento e controlli).

Composizione: 1 compressa effervescente da 150 mg contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 167,40 mg pari a ranitidina 150 mg;

eccipienti: acido tartarico, sodio idrogeno carbonato, lattosio monoidrato, povidone K25, riboflavina 5' sodio fosfato, simeticone emulsione, sodio ciclamato, saccarina sodica, aroma limone, macrogol 6000, sodio idrossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «150 mg compresse effervescenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 035378025 (in base 10), 11RNV9 (in base 32);

classe «A nota 48» - Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 15 giugno 2002, n. 112, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: compresse effervescenti;

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Losan Pharma GmbH, Otto-Hahn-Strasse 13, D - 79395 Neuenburg (Germany) (produzione, confezionamento e controlli).

Composizione: 1 compressa effervescente da 150 mg contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 167,40 mg pari a ranitidina 150 mg;

eccipienti: acido tartarico, sodio idrogeno carbonato, lattosio monoidrato, povidone K25, riboflavina 5' sodio fosfato, simeticone emulsione, sodio ciclamato, saccarina sodica, aroma limone, macrogol 6000, sodio idrossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «300 mg compresse effervescenti» 20 compresse;

A.I.C. n. 035378037 (in base 10), 11RNVP (in base 32);

classe «A nota 48» - Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 15 giugno 2002, n. 112, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: compresse effervescenti;

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Losan Pharma GmbH, Otto-Hahn-Strasse 13, D - 79395 Neuenburg (Germany) (produzione, confezionamento e controlli).

Composizione: 1 compressa effervescente da 300 mg contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 334,8 mg pari a ranitidina 300 mg;

eccipienti: acido tartarico, sodio idrogeno carbonato, lattosio monoidrato, povidone K25, riboflavina 5' sodio fosfato, simeticone emulsione, sodio ciclamato, saccarina sodica, aroma limone, macrogol 6000, sodio idrossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «300 mg compresse effervescenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 035378049 (in base 10), 11RNW1 (in base 32);

classe «A nota 48» - Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; decreto-legge

15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 15 giugno 2002, n. 112, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: compresse effervescenti;

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Losan Pharma GmbH, Otto-Hahn-Strasse 13, D - 79395 Neuenburg (Germany) (produzione, confezionamento e controlli).

Composizione: 1 compressa effervescente da 300 mg contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 334,8 mg pari a ranitidina 300 mg;

eccipienti: acido tartarico, sodio idrogeno carbonato, lattosio monoidrato, povidone K25, riboflavina 5' sodio fosfato, simeticone emulsione, sodio ciclamato, saccarina sodica, aroma limone, macrogol 6000, sodio idrossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, incluse quelle associate al trattamento con farmaci antinfiammatori non steroidei, ulcera recidivante, ulcera post-operatoria, esofagite da reflusso, sindrome di Zollinger-Ellison.

La ranitidina è anche indicata in quelle condizioni come la gastrite o la duodenite quando associate a ipersecrezione acida.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12886

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Davedax»

Estratto provvedimento di modifica U.P.C. n. 70

Specialità medicinale: DAVEDAX.

Società: Bracco S.p.a.

Oggetto: provvedimento di modifica U.P.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Davedax» 20 compresse da 4 mg - A.I.C. n. 033203035/M; 60 compresse da 4 mg - A.I.C. n. 033203047/M 000, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori trenta giorni a partire dal 15 ottobre 2002, data di scadenza dei centoventi giorni previsti dal provvedimento U.P.C. /II/1182/2002 del 14 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12879

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tau-Tux»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 610 del 16 ottobre 2002

Medicinale: TAU-TUX.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare n. 47 - c.a.p. 00144 - Italia, codice fiscale n. 00410650584.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si autorizza la modifica richiesta, relativa alla variazione quali-quantitativa degli eccipienti, di seguito indicata:

100 ml di soluzione contengono:

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: alcool etilico 95° 25 g, glicerina 30 g, aroma liquirizia 10 g, acqua depurata q. b. a 100 ml;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: glicole propilenico 20 g, xilitolo 20 g, sodio saccarinato 0,40 g, metile p-idrossibenzoato 0,15 g, aroma frutti di bosco 1 g, aroma anice 1 g, acido citrico anidro 2,30 g, acqua depurata q.b. a 100 ml;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026973026 - «6% gocce per uso orale» 1 flacone 30 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12885

Revoca della sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali alla società «Ivers Lee Italia S.p.a.», in Caronno Pertusella.

Con il decreto n. M - 214/2002 dell'11 ottobre 2002 è stata revocata la sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali rilasciata alla società «Ivers Lee Italia S.p.a.», per la propria officina sita in Caronno Pertusella (Varese), corso della Vittoria, 1533.

02A12889

Rettifica al decreto A.I.C. n. 413 del 3 settembre 2002 relativo alla specialità medicinale «Dolobion»

Provvedimento di variazione A.I.C. n. 612 del 16 ottobre 2002

Medicinale DOLOBION:

A.I.C. n. 035524014 - «0,04% soluzione cutanea» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 035524026 - «0,04% soluzione cutanea» flacone 60 ml;

A.I.C. n. 035524038 - «0,04% crema» tubo 30 g;

A.I.C. n. 035524040 - «0,04% crema» tubo 20 g.

Con riferimento al decreto A.I.C. n. 413 del 3 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 236 dell'8 ottobre 2002, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare il paragrafo relativo al «principio attivo», per le confezioni sopraindicate:

da:

principio attivo: alchildimetilbenzilammonio cloruro e alchildimetilbenzilammonio cloruro al 50%,

a:

principio attivo: alchildimetilbenzilammonio cloruro e alchildimetiletilbenzilammonio cloruro al 50%.

Il presente provvedimento sarà pubblicato mella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12884

Rettifica al decreto A.I.C. n. 411 del 3 settembre 2002 relativo alla specialità medicinale «Skinwel»

Provvedimento di variazione A.I.C. n. 613 del 16 ottobre 2002

Specialità medicinale: SKINWEL:

A.I.C. n. 035525017 - «0,05% soluzione cutanea» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 035525029 - «0,05% soluzione cutanea» flacone 250 ml;

A.I.C. n. 035525031 - «0,05% soluzione cutanea» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 035525043 - «0,05% soluzione cutanea» flacone 1 litro.

Con riferimento al decreto A.I.C. n. 411 del 3 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 236 dell'8 ottobre 2002, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare il paragrafo relativo al «principio attivo», per le confezioni sopraindicate:

da:

principio attivo: alchildimetilbenzilammonio cloruro e alchildimetilbenzilammonio cloruro al 50%;

a:

principio attivo: alchildimetilbenzilammonio cloruro e alchildimetiletilbenzilammonio cloruro al 50%.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12883

Rettifica al decreto A.I.C. n. 410 del 3 settembre 2002 relativo alla specialità medicinale «Brabil»

Provvedimento di variazione A.I.C. n. 614 del 16 ottobre 2002

Specialità medicinale: BRABIL:

A.I.C. n. 035523012 - «0,02% crema» tubo 20 g;

A.I.C. n. 035523024 - «0,02% crema» tubo 30 g.

Con riferimento al decreto A.I.C. n. 410 del 3 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 236 dell'8 ottobre 2002, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare il paragrafo relativo al «principio attivo», per le confezioni sopraindicate:

da:

principio attivo: alchildimetilbenzilammonio cloruro e alchildimetilbenzilammonio cloruro al 50%;

a:

principio attivo: alchildimetilbenzilammonio cloruro e alchildimetiletilbenzilammonio cloruro al 50%.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12882

Rettifica al decreto A.I.C. n. 423 del 3 settembre 2002 relativo alla specialità medicinale «Idrazil»

Provvedimento di variazione A.I.C. n. 615 del 16 ottobre 2002

Specialità medicinale: IDRAZIL:

A.I.C. n. 035522010 - «8 mg garze impregnate» 1 garza;

A.I.C. n. 035522022 - «8 mg garze impregnate» 16 garze:

A.I.C. n. 035522034 - «8 mg garze impregnate» 8 garze;

A.I.C. n. 035522046 - «8 mg garze impregnate» 25 garze;

A.I.C. n. 035522059 - «8 mg garze impregnate» 50 garze;

A.I.C. n. 035522061 - «8 mg garze impregnate» 100 garze;

A.I.C. n. 035522073 - «0,4% soluzione cutanea» flacone 20 ml;

A.I.C. n. 035522085 - «0,4% soluzione cutanea» flacone 30 ml;

A.I.C. n. 035522097 - «0,4% soluzione cutanea» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 035522109 - «0,4% soluzione cutanea» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 035522111 - «0,4% soluzione cutanea» flacone 250 ml;

A.I.C. n. 035522123 - «0,4% soluzione cutanea» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 035522135 - «0,4% soluzione cutanea» flacone 1 litro;

A.I.C. n. 035522147 - «0,4% soluzione cutanea» flacone 5 litri;

A.I.C. n. 035522150 - «0,4% soluzione cutanea» flacone 10 litri;

A.I.C. n. 035522162 - «0,4% soluzione cutanea» flacone 20 litri;

A.I.C. n. 035522174 - «12 mg fazzoletti per applicazione cutanea» 8 fazzoletti;

A.I.C. n. 035522186 - «12 mg fazzoletti per applicazione cutanea» 16 fazzoletti.

Con riferimento al decreto A.I.C. n. 423 del 3 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 239 dell'11 ottobre 2002, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare il paragrafo relativo al «principio attivo», per le confezioni sopraindicate:

da:

principio attivo: alchildimetilbenzilammonio cloruro e alchildimetilbenzilammonio cloruro al 50%;

a:

principio attivo: alchildimetilbenzilammonio cloruro e alchildimetiletilbenzilammonio cloruro al 50%.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12880

Rettifica al decreto A.I.C. n. 210 del 7 luglio 2002 relativo alla specialità medicinale «Calcio folinato»

Provvedimento di variazione A.I.C. n. 617 del 16 ottobre 2002

Specialità medicinale: CALCIO FOLINATO:

A.I.C. n. 028367011/G - 10 compresse 15 mg;

A.I.C. n. 028367023/G - 10 flaconcini orali 15 mg.

Con riferimento al decreto A.I.C. n. 210 del 7 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 10 giugno 2002, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno riportare la seguente modifica:

è eliminato l'art. 2 dove è scritto:

«Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12881

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Pellicano a r.l.», in Molfetta

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa edilizia «Pellicano a r.l.», posizione n. 6834/249590, con sede in Molfetta (costituita per rogito notaio Filomena Barbera in data 10 settembre 1990, repertorio n. 10244) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18, comma 1, della legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A12863

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Solidarietà a r.l.», in Molfetta

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa edilizia «Solidarietà a r.l.», posizione n. 6519/241464, con sede in Molfetta (costituita per rogito notaio Concetta Adriana Della Ratta in data 20 aprile 1989, repertorio n. 11479) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18, comma 1, della legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A12864

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Bella Trieste a r.l.», in Molfetta

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa edilizia «Bella Trieste a r.l.», posizione n. 6833/249589, con sede in Molfetta (costituita per rogito notaio Filomena Barbera in data 13 settembre 1990, repertorio n. 10293) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18, comma 1, della legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A12865

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651264/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	- annuale	**271,00**
	- semestrale	**154,00**
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	- annuale	**222,00**
	- semestrale	**123,00**
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
	- annuale	**61,00**
	- semestrale	**36,00**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**57,00**
	- semestrale	**37,00**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**145,00**
	- semestrale	**80,00**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**56,00**
	- semestrale	**35,00**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**142,00**
	- semestrale	**77,00**
Tipo F -	*Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
	- annuale	**586,00**
	- semestrale	**316,00**
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
	- annuale	**524,00**
	- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 1 1 1 1 *

€ 0,77